

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 54 del 24/12/2023

Al Sig. Sindaco
Al Segretario
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
Ufficio Segreteria
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Proposta di Delibera di Giunta Comunale del 21.12.2023 n. 144:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di accordo decentrato integrativo Parte Normativa CCNL 2019/2021 e Parte Economica Anno 2023 + Relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 9:00 e seguenti, in modalità web, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che:

- il Collegio ha ricevuta a mezzo P.E.C. del 22/12/2023 la proposta di delibera di G.C. N.144 del 21/12/2023 avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA CCNL 2019/2021 E PARTE ECONOMICA ANNO 2023 con allegata la Relazione illustrativa tecnico-finanziaria;
- il Collegio con proprio parere n. 38 del 22/09/2023 si è già espresso in ordine alla certificazione dell'importo del Fondo Decentrato;
- con deliberazione consiliare n.63 del 08-11-2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- il Comune di Rosolini (SR) ha dichiarato, con delibera di C.C. n. 51 del 23/10/2019, immediatamente esecutiva, il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 244-246 del TUEL;

- il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e quindi, può operare in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL).
- l'art. 250 del T.U.EL. prevede che: *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”*;
- in data 11.12.2023 è stata predisposta e sottoscritta tra le delegazioni trattanti di parte sindacale e pubblica, un'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'annualità 2023;
- il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti;
- è necessario da parte del Collegio esercitare la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale da sottoporre a certificazione si compone della parte stabile e di quella variabile relativa al personale dipendente, oltre che del fondo per le Posizioni Organizzative (ora incarichi EQ), del salario accessorio del Segretario Comunale e del fondo per il lavoro straordinario;

Rilevato che

la Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo contratto riporta in particolare:

- a) la corrispondenza alle indicazioni delle direttive;
- b) la conformità dei contenuti contrattuali anche agli obiettivi ed ai programmi generali dell'ente nonché la convergenza con le linee di politica sindacale e del personale perseguite dall'ente;
- c) l'adeguamento del contratto integrativo alla soluzione di problemi organizzativi e funzionali dell'ente;

- d) la coerenza dei costi del contratto integrativo con le indicazioni di carattere finanziario contenute nelle direttive e la compatibilità degli stessi con i vincoli di bilancio e con le altre norme contrattuali in materia di quantificazione delle risorse;
- e) il rispetto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corrispondenza dei trattamenti accessori.

Preso atto:

- ✓ della deliberazione n. 56 del 29.06.2022 con la quale veniva identificata la delegazione trattante di parte pubblica;
- ✓ della determinazione n. 70 R.G. n. 564 del 21.09.2023 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023;
- ✓ della deliberazione di G.C. n. 113 del 03.11.2023 con la quale venivano definite le direttive per la contrattazione decentrata.

Preso atto altresì:

- delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:
 - Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
 - Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
 - Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
 - Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
 - Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
 - Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
 - Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
 - Art. 79 del CCNL del 16/11/2022;
 - Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
 - D.M. 17/03/2020;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare

nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visti altresì

- **il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** del Responsabile del Servizio Risorse Umane allegato alla proposta di Delibera in oggetto per farne parte integrante e sostanziale;
- **il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** del Responsabile dei Servizi Finanziari allegato alla proposta di Delibera in oggetto per farne parte integrante e sostanziale;
- il CCNL 16/11/2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Esaminata

- A. la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa all'anno 2023 redatta dal Responsabile del Settore Risorse Umane e dal Segretario Generale trasmessa all'Organo di revisione in data 22.12.2023;
- B. la quantificazione del “fondo” come riportata nella relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, che di seguito si riassume:

Unico importo consolidato anno 2017	389.073,60
Risorse stabili soggette al limite	389.073,60
Risorse stabili non soggette al limite	40.061,66
Risorse variabili soggette al limite	0,00
Risorse variabili non soggette al limite	0,00

Totale fondo risorse decentrate	429.135,26
Decurtazione del Fondo	199.088,23
Decurtazione per rispetto limite 2016	0,0
Fondo trattamento economico accessorio 2023	230.047,03

Considerato che

- il fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso, rilevato, atteso, visto, esaminato e considerato

il Collegio

esprime **parere favorevole** relativamente alla proposta di Delibera in oggetto raccomandando all'ente:

1. ***di adottare comportamenti improntati alla massima prudenza per quanto riguarda l'utilizzazione del fondo, considerato che il Comune, ad oggi, non ha ancora adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.***
2. *lo scrupoloso rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, D.lgs. 165/2001 ai sensi del quale: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese" e della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".*

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (Componente)

Dott. Salvatore Maira (Componente)